

In quali casi e come presentare la dichiarazione ICI.

Deve essere presentata la dichiarazione ICI nell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni, entro il termine previsto per la presentazione della "dichiarazione dei redditi". La dichiarazione, in duplice copia, va consegnata direttamente al Comune – Ufficio I.C.I. – oppure può essere spedita in busta bianca, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

La dichiarazione deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo a una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono direttamente fruibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

La dichiarazione deve essere presentata nei casi in cui il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. Esempi:

1. Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (situazione accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario o, in alternativa tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del proprietario);
2. Immobile oggetto di locazione finanziaria.
3. Immobile oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali.
4. Atto costitutivo, modificativo o traslativo di un'area fabbricabile.
5. Terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa.
6. Area divenuta edificabile in seguito a demolizione del fabbricato.
7. Immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria.
8. Immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio.
9. Immobile dato in locazione dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità.
- 10. Immobile che ha perso oppure ha acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI.**
- 11. Immobile che ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità.**
12. Fabbricato classificabile nel gruppo D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione.
13. Immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, che sia stato oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio.
14. Immobile che sia stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (Docfa).
15. Immobile per il quale sia intervenuta una riunione di usufrutto.
16. Immobile per il quale sia intervenuta una estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie a meno che tale situazione non dipenda da atto per il quale è stato applicato il MUI.
17. Immobile di interesse storico o artistico.
18. Parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117 n. 2 del C.C. accatastate in via autonoma.
19. Immobile oggetto di diritti di godimento a tempo parziale – multiproprietà.
20. Immobile posseduto a titolo di proprietà, o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusioni, incorporazioni o scissioni.
21. Acquisto o cessione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge.
22. Immobile oggetto di vendita all'asta giudiziaria.
23. Immobile oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.